

Il deputato Finocchi, dovendo disbrigare urgenti ed importanti affari del comune di Atri, di cui è sindaco, domanda un congedo di giorni quindici.

(Cotesti congedi sono accordati.)

Il ministro per l'interno annunzia alla Camera che con decreto 6 dicembre corrente S. M. nominò senatori del regno Cavalli conte Ferdinando, deputato del collegio elettorale di Piove, e Cittadella Vigodarzere conte Andrea, deputato del collegio di Cittadella.

Sono adunque dichiarati vacanti i collegi di Piove e di Cittadella.

**LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE
PRESENTATO DAL DEPUTATO ALIPPI**

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzato la lettura del progetto di legge presentato dal deputato Alippi.

(Il deputato Farini ne dà lettura.)

ONOREVOLI SIGNORI! — Sul finire del 1867 il Parlamento prorogava a tutto il 1868 il termine per l'iscrizione e rinnovazione dei privilegi e delle ipoteche contemplate dagli articoli 37, 38 e 41 del decreto 30 novembre 1865, n° 2606, ed egual proroga, su proposta dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, sarà costretto ad accordare prima che si entri nel nuovo anno.

Ma se le ragioni che provocarono quel provvedimento sussistono tuttora, sussisteranno sempre finchè non ne adotti radicalmente un altro.

Infatti, per rettificare le iscrizioni per i censi di antica data, che sono i più, e che spettano a migliaia all'amministrazione del fondo per il culto, è da osservarsi che, oltre l'ipoteca speciale, hanno anche l'ipoteca generale. Quindi sarebbe necessario ricercare nelle vecchie tavole censuarie gli stabili ipotecati specialmente, e di poi verificare ne nuovo catasto le variazioni avvenute nei loro vocaboli, ed i relativi numeri di mappa. Per quello poi che si riferisce all'ipoteca generale farebbe d'uopo riconoscere quali stabil possedeva l'originario debitore all'epoca dell'imposizione del censo, o per lo meno all'epoca dell'attivazione degli uffizi ipotecari, e quali gli pervennero in seguito. Altrettanto dovrebbe praticarsi rispetto al fideiussore.

È ciò possibile? Io non lo credo. Imperocchè (per parlare di ciò che è avvenuto nelle provincie già pontificie), allorchè nel 1835 si procedette alla revisione e regolazione delle mappe censuarie, non si ebbe l'avvertenza d'indicare, oltre il nuovo vocabolo, che era spesso il *plateale*, ancor quello che figurava nel vecchio catasto, e di assegnare i corrispondenti numeri di mappa; cose necessarissime in sè, tanto più che trasformati erano, dopo tanto tempo, i fondi urbani, mu-

tata in massima parte la coltura dei terreni, diversi di quelli e di questi i confinanti.

È poi ancora a riflettersi che i censi venivano spesso imposti non su di un intero predio, ma solamente su di uno o su di alcuni degli appezzamenti che lo costituivano. Ora è noto quanto siano frazionate oggi le antiche proprietà, e come si trovassero e si trovino tuttora in un comune proprietari aventi più fondi con lo stesso vocabolo, alcune possessioni con un unico vocabolo, ed altre con un vocabolo principale, e con tanti vocaboli subalterni quanti sono gli appezzamenti che le compongono.

In tale stato di cose, a me parrebbe espediente che venisse dichiarato: che per i censi anteriori all'attivazione del sistema ipotecario, per i quali non sia dato di rilevare dai registri censuari i fondi colpiti dall'ipoteca speciale e dalla generale, gli attuali debitori siano tenuti a prestare, entro un determinato termine, uno stabile capace a garantire il censo, e, in caso diverso, siano obbligati ad estinguerlo. Sembra poi che a questo provvedimento, reclamato dal pubblico interesse, non osti l'eccezione dell'irredimibilità del censo, dal momento che vien posta in facoltà del debitore l'alternativa predetta.

Per queste ragioni, più accennate che svolte, io propongo alle vostre deliberazioni questo

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Per i censi anteriori all'attivazione degli uffizi ipotecari, per i quali dai registri del catasto non risultino i fondi colpiti da ipoteca, gli attuali debitori dovranno, entro il novembre del 1869, prestare uno stabile capace a garantirli, e, in difetto, saranno tenuti ad estinguerli.

Art. 2.

I nuovi istrumenti e le nuove iscrizioni saranno esenti da ogni tassa e da ogni spesa di carta bollata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PROVINCIALE, E SUGLI UFFICI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale del progetto di legge sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale e provinciale, e l'instituzione di uffici finanziari provinciali.

L'onorevole Ranalli ha facoltà di parlare.

RANALLI. Quando da ogni parte di questa Camera, e da lungo tempo, e ripetutamente si grida riforme, e questa parola è divenuta una specie d'insegna politica, sotto la quale molti ambiscono di raccogliersi, bisogna